

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUTURO INSIEME

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CESAREO RM VIA DI
GALLICANO 2

Numero REA: RM - 1320850

Codice fiscale: 11673691009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

	disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti	
	dichiarano che la sede della società è posta alla Via di	
	Galliciano n.2 nel Comune di San Cesareo (RM).	
	Per il presente atto si chiedono le agevolazioni previste	
	dalle vigenti norme in materia di cooperative sociali di cui	
	al Decreto Legislativo n. 460/1997 ed in particolare si fa	
	espresso riferimento agli articoli di cui di seguito:	
	- articolo 17 esenzione dall'imposta di bollo;	
	- articolo 10, comma 8° esenzione da imposta di registro.	
	I componenti sigg. , quali soci fondatori, convengono che il	
	funzionamento della società sia disciplinato dalle norme	
	contenute nello statuto che gli stessi approvano e che qui di	
	seguito si riporta:	
	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione	
	"Società Cooperativa Sociale FUTURO INSIEME".	
	Art. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 3 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di San Cesareo (RM)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	9	

	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Per domicilio si intende oltre all'indirizzo anche il numero	
	di fax e l'indirizzo di posta elettronica.	
	Art. 4 - Durata	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni da esercitarsi ai sensi dell'art.9 del presente	
	statuto.	
	La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di	
	una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	Art. 5 - Oggetto	
	10	

	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento delle attività di seguito elencate di cui alla	
	lett. a) e b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, finalizzate alla tutela ed all'inserimento sociale di	
	soggetti deboli e categorie svantaggiate.	
	Pertanto, per collegamento funzionale delle attività di tipo	
	a) e di tipo b) di cui alla predetta Legge, si intende la	
	realizzazione dell'inserimento lavorativo dei propri soci in	
	situazioni di svantaggio e, comunque la loro piena	
	integrazione sociale e partecipazione alla vita attiva,	
	tramite un'attività di assistenza, consulenza, tutoraggio da	
	parte di personale qualificato in grado di fornire un	
	servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro.	
	Oggetto della cooperativa è costituito dalle attività qui di	
	seguito indicate da svolgersi, con riferimento ai requisiti e	
	agli interessi dei soci, senza finalità speculativa ma	
	seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto	
	della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli	
	artt.2512 C.C. e seguenti, valendosi principalmente	
	dell'attività dei soci, e delle persone considerate	
	svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381:	
	a) attività nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario,	
	11	

	educativo, di formazione, sport dilettantistico, tutela e	
	valorizzazione del patrimonio storico-artistico, biblioteche,	
	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,	
	promozione della cultura e dell'arte;	
	b) l'assistenza domiciliare e di base rivolta a persone	
	anziane e portatori di handicap;	
	c) gestione di case famiglia, case alloggio, case albergo,	
	case di riposo, case di accoglienza, comunità terapeutiche,	
	comunità di convivenza e tutte le strutture	
	socio-riabilitative e socio-assistenziali;	
	d) gestire asili nido, baby parking, istituti educativi per	
	minori;	
	e) gestire centri diurni per anziani, centri ricreativi per	
	minori, centri di aggregazione giovanile;	
	f) gestire centri di pronto intervento;	
	g) attività e servizi di pulimento, igiene ambientale e	
	sanificazione;	
	h) gestire officine e laboratori di falegnameria, di	
	meccanica, di carrozzeria, di idraulica, di elettricità, di	
	impiantistica, di fotografia, tipografia e di corniceria;	
	i) assumere lavori di manutenzioni varie, lavori di	
	facchinaggio e traslochi;	
	j) assumere lavori di bonifica, manutenzione prati e giardini	
	pubblici e privati;	
	k) gestire lavori di pittura muraria, manutenzione di	
	12	

	fabbricati e lavori edili in genere;	
	l) gestione uffici tecnici e manutenzione;	
	m) assumere lavori di centralino e custodia presso Enti	
	pubblici e privati;	
	n) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e la cultura	
	popolare mediante l'attuazione, l'apertura e la gestione di	
	ristoranti, trattorie e mense;	
	o) vendita diretta di tutti i prodotti della Cooperativa	
	nonché di tutti gli altri articoli affini o simili a quanto	
	da essa prodotto in appositi spacci o punti vendita;	
	p) gestire attività di collaborazione educativa quale la	
	gestione di laboratori scuola, di attività occupazionali con	
	indirizzo ergoterapico, di avviamento al lavoro;	
	q) acquistare o noleggiare e gestire tutti i macchinari e le	
	attrezzature occorrenti per i laboratori e per gli altri	
	lavori sopra descritti;	
	r) gestire parcheggi pubblici e privati.	
	Inoltre la cooperativa può:	
	1) richiedere contributi e finanziamenti allo Stato, alla	
	Comunità Europea, alle Regioni e ad altri enti pubblici e	
	privati;	
	2) godere di particolari agevolazioni e benefici previsti	
	dalla legislazione vigente in materia di occupazione di	
	persone svantaggiate;	
	3) gestire attività di formazione ed addestramento,	
	13	

	realizzate anche con l'ausilio degli Enti regionali, statali	
	e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza	
	cooperativistica e le specifiche competenze e la	
	professionalità dei soci e/o degli aspiranti tali e di quanti	
	partecipano all'attività della Cooperativa;	
	4) attuare, sia direttamente che tramite enti di formazione,	
	iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e	
	degli Enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;	
	5) gestire direttamente, in convenzione con Enti pubblici e	
	privati, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della	
	legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni,	
	attività e servizi finalizzati all'occupazione di persone	
	svantaggiate e non;	
	6) partecipare a gare di appalto, licitazioni private e	
	stipulare convenzioni e contratti relativi all'attività	
	svolta.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	1) - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre, a gare ed appalti indetti dallo stato e da	
	14	

	qualsiasi altro ente e/o amministrazione pubblica, nonchè da	
	privati in territorio nazionale nonchè all'estero; assumere e	
	concedere subappalti costituire associazioni temporanee di	
	impresa;	
	2) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	3) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali comunque costituite, svolgenti	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con tassativa esclusione di qualsiasi attività di	
	collocamento delle stesse presso il pubblico;	
	4) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici o consortili diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	5) - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti	
	cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel	
	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	6) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei. Il tutto purchè con carattere	
	strumentale e non prevalente e nel rispetto dei limiti	
	15	

	fissati dalla Legge 197/91 e dal D.Lgs. 385/93, e successive	
	modifiche legislative.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci ai sensi dell'art.2521 C.C. secondo comma, nel	
	rispetto del principio di prevalenza.	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, cittadinanza, codice fiscale e attività svolta; se	
	soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota sociale che si propone di	
	sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; i	
	soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione;	
	- la dichiarazione di attenersi alle norme contenute	
	nell'atto costitutivo, nel regolamento interno se deliberato	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	16	

	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di	
	cui al precedente art.6, delibera sulla domanda. La delibera	
	di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui infra.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento delle somme dovute a norma del	
	presente articolo. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	17	

	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'amministrazione dei nuovi soci.	
	Art. 8 - quote	
	Le quote sono nominative; il valore nominale di ciascuna	
	quota è di cinquecento euro.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o vincolo nè cedute con effetto verso la società, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	18	

	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	La società non può emettere strumenti finanziari.	
	Art. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 C.C., il diritto di	
	recesso compete ai soci che non hanno concorso alle	
	deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della	
	società;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore	
	dell'azione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione;	
	- che si sia visto negare l'autorizzazione alla cessione	
	della quota.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	19	

	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile,	
	l'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota e delle altre somme dovute alla	
	cooperativa;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.6;	
	c) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze	
	disciplinari di particolare gravità;	
	d) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla	
	cooperativa;	
	e) che in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato	
	assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento	
	delle sue mansioni.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro ed altresì la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione	
	diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	20	

	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Art. 11 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 12 seguente.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art. 12 - Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	21	

	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido,	
	comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del III°	
	comma dell'art.2545-quinquies.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Art. 13 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale di	
	euro cinquecento (E.500,00) ciascuna nè superiore al limite	
	stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	22	

	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge,	
	ovvero da altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società, né	
	all'atto dello scioglimento.	
	Art. 14 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Art. 15 - Divieti	
	È fatto divieto alla cooperativa di:	
	a) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	23	

	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) di devolvere, in caso scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai soci cooperatori o a	
	terzi, anzichè ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società, nonché evidenziando	
	nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 2545 e 2513	
	C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, nel rispetto di	
	quanto previsto dal precedente art. 15, sulla distribuzione	
	dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati	
	24	

	o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	
	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera	
	sulla copertura delle perdite.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in	
	proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516	
	C.C.. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante aumento proporzionale delle quote o	
	mediante integrazioni dei compensi.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	25	

	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che	
	non potrà superare la percentuale ammessa dall'art.2514 C.C.	
	e dalle ulteriori disposizioni legislative ai fini della	
	presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti	
	di mutualità prevalente.	
	Art.17 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo.	
	Art. 18 - Assemblea	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove	
	purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il	
	presidente del collegio sindacale;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modifiche dello statuto sociale;	
	26	

	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla	
	competenza dell'assemblea o sottoposti ad un suo esame dagli	
	amministratori;	
	- approva l'eventuale regolamento interno.	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione	
	dell'assemblea a condizione che la domanda sia presentata da	
	almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento anche fax ed e-mail, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	E' tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle	
	suddette formalità e si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in	
	proprio o per delega, e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	27	

	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un	
	voto, qualunque sia il valore della quota.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare per delega	
	solo un altro socio. La delega non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile	
	nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi	
	sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella	
	delega. La rappresentanza può essere conferita anche ai	
	membri dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	28	

	amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento da	
	persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea	
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario,	
	anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso,	
	due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i	
	sindaci. Spetta al presidente constatare la regolare	
	costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni. Le votazioni avranno luogo per	
	alzata di mano o per manifestazione orale.	
	Le decisioni dei soci, che non riguardano approvazione del	
	bilancio, nomina delle cariche sociali, delibere sulla	
	responsabilità degli amministratori, delibere sulle modifiche	
	dello statuto, sulla nomina dei liquidatori e sulla	
	approvazione dell'eventuale regolamento interno possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto a meno che uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale non richiedano che siano	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli,	
	purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	29	

	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	soci e consiste in una proposta di deliberazione che deve	
	essere inviata a tutti i soci aventi diritto al voto, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai	
	libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo	
	della decisione da adottare. I soci hanno quindici giorni per	
	trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve	
	essere messa in calce al documento ricevuto.	
	La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o	
	un'astensione espressa. La mancata risposta nel termine di	
	cui sopra viene considerata voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso entro quindici giorni dal	
	ricevimento della prima comunicazione.	
	La decisione dei soci è assunta solo quando pervengono alla	
	sede della società i consensi di tanti soci che rappresentano	
	almeno il 51% dei soci aventi diritto al voto nei termini di	
	30	

	cui sopra.	
	Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni	
	ricevute o i consensi espressi per iscritto e comunicare i	
	risultati a tutti i soci, ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari e astenuti con il capitale da	
	ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	19 - Organo Amministrativo	
	La società è amministrata da un amministratore unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto	
	della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i	
	limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere	
	affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la	
	maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori. Gli amministratori sono dispensati dal	
	prestare cauzione.	
	31	

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio delle loro funzioni.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, restano in carica fino alla assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Se per qualsiasi causa viene a cessare l'amministratore unico	
	ovvero anche un solo membro del consiglio di amministrazione,	
	decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la	
	nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio	
	sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. Nel caso in cui non sia stato	
	nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina	
	deve essere convocata d'urgenza dall'amministratore o dal	
	presidente del consiglio cessato.	
	Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di	
	nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione	
	mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compreso fax	
	32	

	ed e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della	
	riunione nonchè ordine del giorno.	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove	
	purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voti, la proposta si intende respinta.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società senza alcun limite.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	33	

	Possono essere altresì nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti determinandone i poteri.	
	Non possono essere delegate, oltre le materie previste	
	dall'art.2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della	
	società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza generale della società spetta al presidente	
	del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	20 - Organo di Controllo	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., i soci devono nominare un organo di controllo composto	
	e funzionante secondo quanto previsto dalla normativa vigente	
	in tema di società a responsabilità limitata.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	34	

	cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I sindaci	
	sono rieleggibili.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di	
	rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato. In questo caso, l'organo di controllo in deroga	
	a quanto previsto al precedente comma due è costituito	
	esclusivamente da revisori legali iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	21 - Disposizioni finali	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.	
	2545 duodecies del codice civile, l'assemblea nominerà uno o	
	più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i	
	poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il	
	rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente	
	maturati, di cui all'art. 26 primo comma lettera "C" del	
	35	

	d.lgs. C.P.S. n.1577/47, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla legge n.59/1992 e successive	
	modificazioni.	
	Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a	
	cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea	
	Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano	
	le vigenti disposizioni contenute nel codice civile sulle	
	società cooperative a responsabilità limitata rette coi	
	principi della mutualità e le leggi speciali vigenti in	
	materia.	
	La signora SCHIANO DI TUNNARIELLO MARIA LARA viene dai	
	componenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità	
	occorrenti per la legale costituzione della società e per la	
	iscrizione della stessa nell'apposito "Albo delle società	
	cooperative" tenuto a cura del Ministero delle attività	
	produttive di cui all'art.223-sexiesdecies disp.att. C.C.;	
	all'uopo viene espressamente autorizzato dai componenti ad	
	apportare al presente atto e statuto, tutte quelle modifiche,	
	aggiunte o soppressioni, che venissero richieste dalle	
	competenti Autorità in sede di verifica.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a	
	36	